

Ministero della Cultura**Parco Archeologico di Pompei****CONTRATTO DI APPALTO**

Per lavori di **“RESTAURO DELLA CASA DI ROSELLINO E SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE”**.

C.I.G. 8041293CE5 - C.U.P. C62C15000050006

tra

il Parco Archeologico di Pompei (C.F. 90083400631), legalmente rappresentato dal prof. Massimo Osanna nato a Venosa (PZ) il 24.05.1963, il quale dichiara di intervenire nella qualità di Direttore Generale ad interim, per conto e nell’interesse del Ministero della Cultura – Parco Archeologico di Pompei di seguito, per brevità, “Stazione Appaltante”

e

dott.ssa Annunziata Petracca, nata a Napoli il 28.08.1971 e residente in Napoli, Via S. Carlo n.32, C.F. PTRNNZ71M68F839P, nella qualità di legale rappresentante di MINERVA RESTAURI Srl, con sede legale in Napoli, Via Medina, n. 40, capitale sociale € 31.000,00 i.v., numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Napoli, codice fiscale, partita IVA n. 08105941218 di seguito, per brevità, ” Appaltatore”.

Premesso che

a) in data 31.05.2019 il RUP ha validato il progetto definitivo, avente ad oggetto l’affidamento dei lavori di “RESTAURO DELLA CASA DI ROSELLINO E SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE”, per una spesa complessiva di € 529.807,00 (cinquecentoventinovemilaottocentosette/00) oltre IVA di cui 501.213,41 (cinquecentounomiladuecentotredici/41) oltre IVA quale importo dei lavori soggetto a ribasso e € 28.593,59 (ventottomilacinquecentonovantatre/59) oltre IVA quale

importo per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso;

b) con determina a contrarre n. 17 del 26.09.2019 la Stazione Appaltante ha stabilito di affidare i lavori di cui alla lettera a) che precede, mediante procedura comunitaria aperta ex articolo 60 del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50, con le modalità di cui all'art. 95, co. 4, del Codice dei Contratti sulla base del progetto posto a base di gara, integrato dal Capitolato Speciale d'Appalto e dallo schema di contratto;

c) l'affidamento oggetto del presente contratto - volto all'attuazione del "Progetto Pompei per la tutela e la valorizzazione dell'area archeologica di Pompei" (Codice Comunitario identificativo 2011IT161PR030) – originariamente inserito tra quelli finanziati con risorse della politica di coesione comunitaria 2007-2013, nell'ambito del Programma Operativo Interregionale FESR "Attrattori culturali, naturali e turismo" Obiettivo Convergenza 2007-2013, a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale di cui al "Regolamento (CE) 5 luglio 2006, n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1783/1999", al "Regolamento (CE) 11 luglio 2006, n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999", nonché al "Regolamento (CE) 8 dicembre 2006, n. 1828/2006 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione e del regolamento (CE) n. 1080/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale";

d) nella decisione della Commissione del 10.03.2016 che modifica la Decisione della Commissione C(2012) 2154 relativa al grande progetto "Pompei" facente parte del

programma operativo interregionale "Attrattori culturali, naturali e turismo" 2007-2013 per l'assistenza strutturale comunitaria del Fondo europeo di sviluppo regionale ai fini dell'obiettivo "Convergenza" in Italia era previsto il finanziamento dell'intervento de quo, a valere sul PON "cultura e sviluppo" FESR 2014-2020 in cui si articola la fase II del Progetto Pompei;

- che con Delibera n° 31/18/12 SP del 20/07/18 il Consiglio di Amministrazione del Parco Archeologico di Pompei inseriva nella Programmazione Triennale dei LL.PP. 2018-20 del PAP l'intervento di "RESTAURO DELLA CASA DI ROSELLINO E SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE";

- che, a seguito della delibera su richiamata, i lavori di cui al presente contratto sono, dunque, finanziati con fondi ordinari del Parco Archeologico di Pompei - impegno n. 213 Bilancio 2019 - restando soggetti alle prescrizioni dettate dal protocollo di legalità stipulato nel 2007 tra la Stazione Appaltante e la Prefettura di Napoli e richiamato all'articolo 17 del presente contratto;

e) la Stazione Appaltante ha indetto la procedura di gara mediante pubblicazione del bando sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. OJ/S S248 del 24.12.2019 e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, V Serie Speciale n. 150 del 23.12.2019;

f) entro il termine indicato nel bando sono pervenute n. 7 offerte;

g) a seguito della predetta procedura di gara, l'Appaltatore è stato individuato quale aggiudicatario del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 5, del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;

h) in virtù del positivo esito delle verifiche previste dalla lex specialis di gara, con atto n. 0076067 del 25.05.2020 l'Appaltatore è risultato aggiudicatario definitivo del contratto d'appalto, ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. 19 aprile 2016 n. 50;

i) il provvedimento di aggiudicazione è stato comunicato ai concorrenti con provvedimento della Centrale Unica di Committenza – Soc. Invitalia Spa in data 22.05.2020, ai sensi dell’art. 76, comma 2, lett. b) D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50;

j) che la Soc. Invitalia spa ha acquisito tutti i documenti necessari a comprovare la capacità giuridica, tecnica e finanziaria del citato Appaltatore;

k) che le risultanze della gara e relativa aggiudicazione, in ottemperanza agli oneri di pubblicità e di comunicazione di cui all'art. 98 del D.lgs. n. 50/2016, sono state pubblicate nel seguente modo:

- Ufficio delle pubblicazioni dell’Unione europea in data 23.07.2020;

- Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana V Serie Speciale n. 88 del 31.07.2020;

- Quotidiani “Il Corriere della Sera” in data 03.08.2020, p. 20 e “Il Mattino” in data 03.08.2020, p. 10;

l) l’Appaltatore ha rimborsato in data 03.03.2021 alla Stazione Appaltante la somma di € 8.043,05 (ottomilaquarantatre/05), così come previsto dal Decreto M.I.T. del 02/12/2016 artt. 3 e 4, da quest’ultima sostenuta per le spese di pubblicazione;

l) in data 03.03.2021 l’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva, secondo quanto previsto nel disciplinare di gara e nell’articolo 103 del D.lgs. 19 aprile 2016 n. 50, rilasciata dalla HDI Assicurazioni Agenzia Napoli Imparato - 1214 avente numero identificativo 1214406902 per un importo di euro 61.602,00 (sessantunomilaseicentodie/00);

m) che l’Appaltatore, ha prodotto una polizza C.A.R. (Contractor’s all risk) avente numero identificativo 1214406898 emessa dalla HDI Assicurazioni Agenzia Napoli Imparato – 1214 rilasciata in data 03.03.2021;

n) in sede di offerta l’Appaltatore ha accettato ogni clausola presente nel disciplinare di gara, nei documenti allegati, ivi compresi il presente contratto di appalto, il

progetto posto a base di gara ed il capitolato speciale di appalto;

o) con il presente contratto la Stazione Appaltante intende, pertanto, conferire all'Impresa Minerva Restauri S.r.l. l'appalto avente ad oggetto l'esecuzione dei lavori in oggetto.

Tutto ciò premesso

le parti, come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue.

Articolo 1 – Premesse ed allegati.

1.1 Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse e la documentazione qui di seguito elencata:

- a) bando e disciplinare di gara;
- b) capitolato speciale di appalto (Norme Generali e Norme Tecniche);
- c) elenco dei prezzi unitari posto a base di gara;
- d) progetto definitivo, comprensivo del cronoprogramma e del computo metrico estimativo, posto a base di gara;
- e) domanda di partecipazione alla gara e suoi allegati;
- f) offerta economica;
- g) offerta tecnica presentata in sede di gara;
- h) piano di sicurezza e di coordinamento;
- i) le Polizze assicurative richiamate dall'art. 9 del presente contratto.

1.2 I menzionati documenti, unitamente al Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici di cui al D.M. 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii., si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente contratto, ancorché non materialmente allegati allo stesso.

1.3 Nei termini indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, l'Appaltatore dovrà predisporre e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano Operativo della Sicurezza.

L'Appaltatore dovrà altresì redigere così come previsto all'art. 17 del capitolato speciale di appalto e consegnare al Direttore dei Lavori il Piano di Qualità a norma dell'art. 43, co. 5, del D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii.

1.4 In ipotesi di contrasto e/o incompatibilità tra le disposizioni contenute nel presente contratto e nei documenti contrattuali sopraindicati, vale l'interpretazione più favorevole alla puntuale e ottimale realizzazione dell'opera, come definita ai sensi del successivo articolo 2, nel rispetto della normativa vigente in materia e, comunque, rispondente ai criteri di ragionevolezza e buona tecnica esecutiva.

Articolo 2 – Definizioni.

2.1 Nell'ambito del presente contratto s'intende per:

Appalto: l'appalto dei lavori di esecuzione dell'opera, come infra definita, e le prestazioni tutte di cui al presente contratto e ai documenti contrattuali, come infra definiti;

Capitolato Generale d'Appalto dei Lavori Pubblici: il DM del Ministero dei lavori pubblici del 19 aprile 2000, n. 145 e ss.mm.ii.;

Codice dei Beni Culturali: il D.Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42 e ss.mm.ii.;

Codice dei Contratti: D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50;

Regolamento generale per la protezione dei dati personali n. 2016/679 (General Data Protection Regulation GDPR);

Contratto: il presente contratto ed i suoi allegati;

Direzione Lavori: l'ufficio incaricato di esplicare direttamente i compiti di coordinamento, direzione, vigilanza e controllo tecnico-contabile in tutte le fasi di esecuzione dei lavori, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 101, co. 2, del Codice dei Contratti;

DIPE: la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la

programmazione e il coordinamento della politica economica;

□ Documenti Contrattuali: i documenti di cui all'art. 1 del Contratto;

□ Intermediario Finanziario: Poste Italiane S.p.A. o una banca;

□ Offerta: l'intero complesso di atti e documenti presentati dall'Appaltatore in fase di gara, in conformità alle previsioni della lex specialis di gara, sulla base della quale è stato aggiudicato l'Appalto;

□ Opera: tutte le lavorazioni e le provviste occorrenti per la realizzazione dei lavori indicati nelle superiori premesse;

□ Progetto Definitivo BB CC: il progetto, citato nelle premesse del presente Contratto, di cui all'art. 147 co. 5 del D. Lgs. 50/2016 nonché art. 17 del DM Mibact 154/2017, posto a base di gara;

□ Regolamento: il "Regolamento sugli appalti pubblici di lavori riguardanti i beni culturali tutelati ai sensi del d.lgs. n. 42 del 2004, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016" approvato con DM Mibact 154/2017, nonché il "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, recante 'Codice dei Contratti Pubblici relativi a Lavori, Servizi e Forniture", approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 e ss.mm.ii. per la parte ancora vigente;

□ R.U.P.: Responsabile Unico del Procedimento;

□ Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro: il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.

Articolo 3 – Oggetto.

3.1 La Stazione Appaltante affida all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'esecuzione dei lavori, a perfetta regola d'arte e secondo la migliore tecnica, così come descritti nel Progetto Definitivo e meglio specificati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

3.2 L'Appaltatore è tenuto ad eseguire l'Opera in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'Offerta.

3.3 L'Appaltatore si impegna ad eseguire ogni attività inerente la realizzazione dell'Opera in tutte le sue parti e componenti, nonché tutti gli interventi richiesti, le somministrazioni, le prestazioni e le forniture complementari, anche ove non espressamente indicate, funzionali alla perfetta esecuzione dell'Opera, in conformità al progetto posto a base di gara, nonché alle raccomandazioni e/o prescrizioni, comunque denominate, dettate da parte della Stazione Appaltante o Amministrazioni ed Enti competenti, ancorché tali prestazioni non siano specificatamente previste nel presente Contratto e nei Documenti Contrattuali.

Articolo 4 – Corrispettivo. Modalità di pagamento.

4.1 Il corrispettivo per l'Appalto, al netto dell'IVA e fatta salva la liquidazione finale, è pari a € 377.458,17 (trecentosettantasettemilaquattrocentocinquantotto/17) oltre IVA di cui:

- € 348.864,58 (trecentoquarantottomilaottocentosessantaquattro/58) oltre IVA, quale importo dei lavori, al netto del ribasso praticato in sede di offerta, pari al 30,396%;

- € 28.593,59 (ventottomilacinquecentonovantatre/59) oltre IVA per gli oneri per l'attuazione del Piano di Sicurezza (PSC), non soggetti a ribasso.

4.2 Il corrispettivo, stabilito a “misura” per l'esecuzione dei lavori, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla puntuale esecuzione dell'Appalto a perfetta regola d'arte, in ogni sua componente prestazionale, in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni del presente Contratto, del Capitolato Speciale d'Appalto e di tutti i Documenti Contrattuali.

4.3 L'Appaltatore dichiara espressamente di accettare che tutti i prezzi di cui al presente affidamento comprendono e compensano integralmente tutte le attività necessarie per realizzare e consegnare completa l'Opera affidatagli, nel rispetto di leggi, norme e regolamenti in vigore, ivi incluse tutte le attività necessarie per l'adempimento delle prescrizioni della Stazione Appaltante e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l'assistenza al collaudo dell'Opera, nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria per la realizzazione dell'Opera stessa.

4.4 Ai sensi e per gli effetti dell'art. 106, co. 1, lett. a) D.Lgs. 50/2016, non è ammessa la revisione dei prezzi e non trova applicazione la disposizione dell'art. 1664 del codice civile.

4.5 Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del Codice, sarà dovuta all'Appaltatore una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (ventiperceto) del valore stimato dell'appalto, la quale sarà pagata secondo le modalità, i termini e le condizioni disciplinati dal Capitolato Speciale d'Appalto, ferma restando la previa costituzione, da parte dell'Appaltatore della prevista garanzia fideiussoria nelle misure stabilite dall'art. 35, comma 18, del Codice (pari all'importo dell'anticipazione concessa, maggiorata del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma dei lavori).

4.6 L'Appaltatore ha diritto a pagamenti in acconto in corso d'opera, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti e contabilizzati al netto del ribasso d'asta, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza e del costo della manodopera, raggiungano un importo non inferiore a € 100.000,00 (centomila/00).

4.7 Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'art. 1666, secondo comma, del codice civile.

4.8 Le fatture dovranno essere redatte in formato elettronico intestate alla Stazione Appaltante e dovranno riportare obbligatoriamente, anche ai fini della tracciabilità, i codici C.I.G. e C.U.P. indicati nel presente contratto. Il Codice IPA KTF671 dovrà essere indicato nella fattura elettronica ed inviata al seguente indirizzo PEC: mbac-ss-pes.fatt@mailcert.beniculturali.it

Articolo 5 – Termini di esecuzione e penali.

5.1 L'Appaltatore deve ultimare l'esecuzione dei lavori entro e non oltre **300 giorni** naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

5.2 Il mancato rispetto del termine di cui al precedente comma 5.1 determinerà l'applicazione delle seguenti penali, così come previste nel Capitolato Speciale d'Appalto all'art. 16.

5.3 Per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all'1 (uno) per mille dell'importo contrattuale.

5.4 La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 5.3, trova applicazione anche in caso di ritardo:

a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori per la consegna degli stessi;

b) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei Lavori;

c) nel rispetto dei termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

La penale di cui alla lettera a) e lettera b) è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui alla lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

5.5 L'importo complessivo delle penali irrogate non può superare il 10 per cento

dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale la Stazione Appaltante avrà la facoltà di risolvere il contratto.

5.6 L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione Appaltante a causa dei ritardi.

5.7 Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.

5.8 Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano, ove presenti, anche nel caso di violazioni delle disposizioni previste dal Protocollo di Legalità che, ai sensi dello stesso, comportano l'applicazione di una sanzione pecuniaria o di una penale.

5.9 La Stazione Appaltante indicherà in ogni stato di avanzamento dei lavori, in un'apposita partitura del certificato di pagamento riservato alle note, le sanzioni pecuniarie e/o le penali applicate nell'arco temporale di competenza dello stato di avanzamento medesimo e tratterà le sanzioni pecuniarie e/o le penali sopra indicate dallo stato di avanzamento dei lavori di competenza dell'Appaltatore, che procederà alle corrispondenti trattenute verso i subcontraenti, subappaltatori o subfornitori, laddove responsabili della violazione.

5.10 Le stesse penali si applicano anche in tutti gli altri casi previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 6 – Responsabilità dell'Appaltatore e obblighi. Rinuncia al premio di ritrovamento.

6.1 Salvo la risarcibilità di eventuali maggiori danni, l'Appaltatore è responsabile, verso la Stazione Appaltante, della realizzazione degli interventi a regola d'arte. A tal

fine è obbligo dell'Appaltatore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche.

6.2 La Stazione Appaltante avrà facoltà di ordinare rettifiche, demolizioni, rifacimenti, scavi, ripristini e ogni altro intervento necessario, affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche, nonché delle previsioni di legge. In tal caso, l'Appaltatore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dalla Stazione Appaltante.

6.3 L'Appaltatore si obbliga a risarcire la Stazione Appaltante per i danni, le perdite di beni o distruzione di beni di proprietà della stessa e che siano imputabili direttamente all'Appaltatore e/o ai suoi subappaltatori, e/o ai suoi subfornitori.

6.4 L'Appaltatore si obbliga a manlevare la Stazione Appaltante da tutti i danni diretti e indiretti che possano derivare dalla esecuzione degli interventi e/o dai materiali impiegati, nonché a risarcire i danni conseguenti al tardivo ovvero erroneo ripristino dello stato dei luoghi interessati dal cantiere.

6.5 L'Appaltatore, altresì, si obbliga a rispondere e a manlevare la Stazione Appaltante da ogni pretesa di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti dell'Appaltatore e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero della Stazione Appaltante medesima, a mezzo di domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con l'esecuzione del presente Contratto, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni e/o omissioni causate direttamente dalla Stazione Appaltante. L'Appaltatore risponderà direttamente e manleverà la Stazione Appaltante da ogni responsabilità od onere di qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell'Appaltatore, e/o dei suoi subappaltatori e/o subfornitori di leggi, decreti, regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed, in ogni caso, derivanti dall'esecuzione del

presente Contratto.

6.6 L'Appaltatore si obbliga comunque a svolgere tutti gli interventi e le prestazioni oggetto del presente Contratto conformemente a quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto e da tutte le norme tecniche da esso richiamate.

6.7 L'Appaltatore si obbliga di effettuare la manutenzione mensile delle attrezzature e dei mezzi impiegati nel cantiere, e di certificarne l'assolvimento mediante attestazione del buono stato di conservazione, manutenzione ed efficienza ai fini della sicurezza, anche ai sensi degli articoli 71 e 72 del D.Lgs. 81/2008.

6.8 La gestione dei rifiuti, prodotti a seguito delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle Leggi e delle normative vigenti e sarà a totale carico dell'Appaltatore.

6.9 Nel caso di rinvenimenti di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento avente valore scientifico, storico, artistico, archeologico, l'Appaltatore dovrà darne immediata comunicazione alla Stazione Appaltante e adottare tutte le cautele necessarie per garantire la conservazione temporanea di esse, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

6.10 L'Appaltatore accetta espressamente che, nelle ipotesi indicate nel comma che precede, in deroga a quanto previsto nell'articolo 90, comma 3, del Codice dei Beni Culturali, nessun premio sarà ad esso dovuto in caso di ritrovamenti.

6.11 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire le clausole indicate nelle clausole 6.7 e 6.8 che precedono, all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con ogni altro soggetto interessato all'intervento oggetto dell'Appalto.

6.12 L'Appaltatore si obbliga a recepire e a far recepire all'interno dei contratti sottoscritti con i subappaltatori, con sub-contraenti, sub-fornitori o comunque con

ogni altro soggetto interessato all'intervento apposite clausole che prevedano: i) l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in L. 4 agosto 2006, n. 248, così come da ultimo modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito in L. 7 agosto 2012, n. 134; ii) l'esecuzione dei pagamenti del/dei corrispettivi subordinatamente alla presentazione, da parte del beneficiario del pagamento medesimo, di idonea documentazione attestante l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente, ove applicabile, e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse a fronte delle prestazioni svolte nell'ambito del presente appalto.

6.13 La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, senza che per questo l'appaltatore possa pretendere compensi all'infuori del pagamento a conguaglio dei lavori eseguiti in più o in meno con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti dagli articoli 43, comma 8, del Regolamento generale, e dagli articoli 106 e 149 del Codice in quanto applicabili.

Articolo 7 – Collaudi.

7.1 Il certificato di collaudo è emesso secondo i termini, le condizioni e le modalità disciplinati nel Capitolato Speciale d'Appalto.

7.2 Durante l'esecuzione dei lavori si esegue il collaudo in corso d'opera ai sensi dell'articolo 221 del Regolamento.

7.3 Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 235 e 251 del Regolamento, nonché quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 8 – Subappalto.

8.1 L'Appaltatore in sede di offerta ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti

lavorazioni:

Categoria OG2, subappalto nel limite del 40% di: *Opere provvisionali (recinzioni, ponteggi, impianto di cantiere, box e prefabbricati locali uso spogliatoi-depositi-bagni chimici, ecc.); movimentazioni e trasporti di ogni genere; noli di mezzi, automezzi, macchinari ed attrezzature; opere di pulizia, raccolta, carico e trasporto a discarica autorizzata del materiale di risulta; demolizioni, rimozioni, scavo archeologico, opere in c.a. e consolidamenti, opere provvisionali, carpenteria metallica, opere da fabbro e coperture in genere, murature, pavimentazioni in genere, intonaci e tinteggiature, opere a verde e sistemazioni esterne, impianti idrici elettrici e tecnologici; ogni altra eventuale lavorazione non prevista in progetto e richiesta dalla S.A.];*

Categoria OS30, subappalto nel limite del 100% di: *Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi;*

Categoria OS25, subappalto nel limite del 100% di: *Scavi archeologici.*

8.2 Dette opere potranno essere subappaltate, previa autorizzazione della Stazione Appaltante e nel rispetto dell'art. 105 del Codice dei Contratti, alle condizioni e con i limiti e le modalità previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.

8.3 La Stazione Appaltante, salvo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione Appaltante, entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, corredate dalla documentazione attestante l'osservanza degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale di cui alla precedente clausola 6.12 del presente Contratto, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.

8.4 Ai sensi dell'articolo 105, co. 14, del Codice dei Contratti, l'Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.

8.5 L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante, per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati, secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 9 – Cauzione definitiva. Fideiussioni a garanzia dell'anticipazione e a garanzia del saldo.

9.1 All'atto della stipula del presente Contratto, l'Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva, costituita, ai sensi dell'art. 103 del Codice dei Contratti, mediante garanzia fideiussoria definitiva n. 1214406902 rilasciata in data 03.03.2021 dalla Società HDI Assicurazioni Spa. Agenzia Napoli Imperato - 1214 per un importo di € 61.602,00 (sessantunomilaseicentodue/00) contenente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

9.2 L'Appaltatore presterà, altresì, la garanzia di cui all'articolo 35, co. 18, del Codice dei Contratti e la garanzia di cui all'articolo 103, co. 6, del medesimo Codice dei Contratti.

Articolo 10 – Polizze assicurative.

10.1 Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 103, co. 7, del Codice dei Contratti l'Appaltatore ha consegnato la polizza assicurativa di seguito individuata, costituita

secondo le modalità, i termini e le condizioni indicati nel Capitolato Speciale di Appalto, art. 33. Polizza CAR n. 1214406898 del 03.03.2021 rilasciata dalla Società HDI Assicurazioni Spa Agenzia Napoli Imperato - 1214 per un massimale pari: all'importo di contratto per le opere oggetto dei lavori € 377.458,17; all'importo di contratto per le opere preesistenti € 377.458,17; al 10% dell'importo contrattuale per demolizioni e sgomberi € 37.745,82; polizza RCT per un massimale di € 1.500.000,00.

Articolo 11 – Cessione del Contratto e cessione dei crediti.

11.1 E' vietata la cessione del Contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto.

11.2 E' ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti.

Articolo 12 - Recesso.

12.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto insindacabile di recedere dal presente Contratto in ogni momento, con un preavviso scritto di almeno 20 (venti) giorni dovendo in tal caso trovare applicazione la disposizione dell'articolo 109, co. 1, del Codice dei Contratti.

12.2 La comunicazione di recesso dovrà essere effettuata mediante PEC, indirizzata al domicilio eletto indicato nell'articolo 16 che segue.

Articolo 13 – Risoluzione e clausole risolutive espresse.

13.1 La Stazione Appaltante avrà il diritto di risolvere il Contratto, sempre che l'Appaltatore non abbia ottemperato alla diffida ad adempiere che dovrà essergli notificata dalla Stazione Appaltante con preavviso di non meno di quindici (15) giorni mediante posta elettronica certificata, nei casi previsti nel Capitolato speciale d'appalto, nonché nei seguenti:

- | | | |
|--|--|--|
| | a) inadempimento alle disposizioni di cui al D. Lgs. 145/2000 per la parte ancora
vigente; | |
| | b) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori riguardo ai tempi di
esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o
diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; | |
| | c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori; | |
| | d) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la
sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; | |
| | e) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore
senza giustificato motivo; | |
| | f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare
la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal Contratto; | |
| | g) associazione in partecipazione, cessione anche parziale del Contratto o violazione
di norme sostanziali regolanti il subappalto, subappalto abusivo, fatta salva, in
quest'ultimo caso l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 2 quinquies della
Legge n. 726/1982; | |
| | h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di Contratto e allo scopo
dell'Opera; | |
| | i) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro o ai piani di
sicurezza; | |
| | j) azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale
ispettivo del Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali o dell'A.S.L., oppure
del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del Testo
Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; | |

k) applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Testo Unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

l) ottenimento del DURC negativo, alle condizioni di cui all'articolo 30, co. 5, del Codice dei Contratti;

13.2 Il Contratto è altresì risolto di diritto ex articolo 1456 del codice civile nei seguenti casi:

a) quando nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 6 e 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'articolo 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale; dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonché nei casi di cui all'articolo 3, comma 9-bis, e 6 comma 1 della L. n.136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari;

b) perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;

c) decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

d) inadempimento degli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti prodotti a seguito

delle attività connesse e/o secondarie all'esecuzione delle Opere oggetto dell'Appalto.

Articolo 14 – Riservatezza e proprietà dei documenti.

L'Appaltatore dovrà mantenere strettamente riservati tutti i progetti, i disegni, le specifiche, le informazioni di carattere tecnico e tecnologico relative all'esecuzione del Contratto e non farne uso se non per l'esecuzione dell'Appalto. L'Appaltatore risponderà a tal fine anche per il proprio personale e per gli eventuali subappaltatori e subfornitori ed assumerà le misure e cautele occorrenti per assicurare che anche da parte di costoro tali impegni siano pienamente rispettati. Tutti i documenti comunque consegnati dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore, come anche quelli da quest'ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà esclusiva della Stazione Appaltante e devono essere restituiti alla stessa Stazione Appaltante al completamento dei lavori.

Articolo 15 – Trattamento dei dati personali.

15.1 Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del GDPR, di essersi reciprocamente informate circa l'utilizzazione dei dati personali i quali saranno gestiti nell'ambito di trattamenti con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto.

15.2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione negli archivi elettronici o cartacei. In esecuzione del GDPR, tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Articolo 16 – Elezione di domicilio.

16.1 L'Appaltatore, ai fini dell'esecuzione del presente Contratto, dichiara di eleggere domicilio come segue: MINERVA RESTAURI Srl Via Medina, n. 40 Napoli
– PEC: minervarestauri@pec.it

16.2 Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l'esecuzione del presente Contratto e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

Articolo 17 – Protocollo di legalità.

L'Appaltatore si obbliga ad accettare e rispettare senza riserva alcuna quanto previsto dal protocollo di legalità sottoscritto il 5.11.2007 tra la Stazione Appaltante e la Prefettura di Napoli.

Articolo 18 - Tracciabilità dei flussi finanziari

18.1. L'Appaltatore dichiara di essere informato in ordine alle disposizioni di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s. m. e i. e di impegnarsi a rispettare gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ivi previsti.

18.2. Ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 8, della L. n. 136/2010, l'Appaltatore ha comunicato l'estremo identificativo del conto corrente dedicato, anche se non in via esclusiva, del presente appalto e i seguenti dati: C/C presso BPER SpA – Filiale di Napoli (Na) - IBAN IT11T0538703458000042871150 e che la persona delegata ad operare sul conto è PETRECCA Annunziata nata a Napoli (Na) il 28/08/1971 C.F. PTRNNZ71M68F839P.

18.3. L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti di incasso o pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto.

18.4. L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della Provincia di

Napoli della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Articolo 19 - Adempimenti in materia antimafia

19.1. Ai sensi del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 recante "Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione" (d'ora in poi D.lgs. 159/2011), si prende atto che in relazione al soggetto appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale, ai sensi del citato decreto legislativo, in materia antimafia, ed è stata acquisita agli atti, attraverso la Banca dati nazionale Unica per la documentazione antimafia (BDNA) istituita dal Ministero dell'Interno, dalla quale risulta che non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D.lgs. 159/2011.

19.2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente alla Stazione appaltante, in ogni caso non oltre 15 giorni dall'evento - per sé e per i propri eventuali subappaltatori e subfornitori - ogni modificazione intervenuta negli assetti societari, nelle strutture dell'impresa e negli organismi tecnici e amministrativi, fornendo, ove necessario, la documentazione per la verifica, presso la Prefettura competente, dell'insussistenza di misure di prevenzione di cui all'art. 6 D.lgs. 159/2011 ovvero di circostanza ostative di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011 relativamente ai soggetti di cui all'art. 85 dello stesso Codice Antimafia.

19.3. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di considerare il Contratto risolto di diritto nel caso in cui nel corso dell'esecuzione dello stesso emergano elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa.

19.4. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la Pubblica Amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del D.lgs. 231/2001.

Articolo 20 – Foro esclusivo.

Tutte le controversie che sorgessero tra le Parti in merito al, o in dipendenza dal, Contratto, saranno decise con competenza esclusiva dall’Autorità Giudiziaria del Tribunale Ordinario di Napoli (Na).

Articolo 21 – Spese contrattuali, imposte, tasse.

21.1 Sono a carico dell’Appaltatore senza diritto di rivalsa:

- a) le spese contrattuali;
- b) le tasse e gli altri oneri per l’ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per l’esecuzione dei lavori e la messa in funzione degli impianti;
- c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili, permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;
- d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del Contratto.

21.2 Sono altresì a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

21.3 Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui alle clausole 21.1 e 21.2 che precedono, le maggiori somme sono comunque a carico dell’Appaltatore e trova applicazione l’articolo 8 del Capitolato Generale d’Appalto dei Lavori Pubblici.

21.4 A carico dell’Appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente, gravino sui lavori e sulle forniture oggetto

dell'Appalto.

21.5 Il presente Contratto è soggetto all'imposta sul valore aggiunto (I.V.A.); l'I.V.A. è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel Capitolato Speciale d'Appalto e nel presente Contratto si intendono I.V.A. esclusa.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c., l'Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente tutte le clausole contenute nel presente contratto dall'art. 1 all'art. 21.

Il presente contratto è stipulato in modalità elettronica mediante scrittura privata ai sensi dell'art. 32, comma 14, D.lgs. 50/2016 ss.mm.ii e consta di n. 24 pagine a video.-----

Letto, approvato e sottoscritto-----

La Stazione Appaltante

L'Appaltatore

Parco Archeologico di Pompei

Minerva Restauri Srl

prof. Massimo Osanna

dott.ssa Annunziata Petracca

Firmato digitalmente da

Firmato digitalmente da

MASSIMO OSANNA

Annunziata Petrecca

O = MIBACT
C = IT

CN = Petrecca Annunziata
C = IT